



Segreteria del SINDACO

Piazza Cavour, 1 - 19015 Levanto

sindaco@comune.levanto.sp.it

PEC: comune.levanto.sp@legalmail.it



IT10/0722

ORDINANZA n. 41

**Oggetto: EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19
PROROGA DEI TERMINI DELL'ORDINANZA SINDACALE N.
39/2021**

L'anno **duemilaventuno** il giorno **dodici** del mese di **aprile**

IL SINDACO

PREMESSO che l'Organizzazione mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

RICHIAMATO quanto segue:

- **Delibera del Consiglio dei Ministri 13 gennaio 2021** con la quale è stato prorogato lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- **Decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2** recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021;
- **Dpcm 14 gennaio 2021** recante ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35 recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74 recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e del decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021»;
- **Decreto-legge 12 febbraio 2021, n. 12** «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- **Decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15** «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

- **Dpcm 2 marzo 2021** recante ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35 recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74 recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

RILEVATO CHE l'incidenza di pazienti positivi al COVID-19 presenti sul territorio regionale è ancora da ritenersi di attenzione e che a livello comunale, pur in costante decremento, il numero dei positivi è ancora alto. Pertanto, in ragione anche dell'impatto sulle strutture sanitarie, si ritiene necessario mantenere sul territorio comunale le disposizioni finalizzate a contrastare la diffusione del contagio implementando le zone interessate dal divieto di assembramento e di stazionamento;

RITENUTO che è compito delle amministrazioni pubbliche intraprendere iniziative volte ad evitare assembramenti di persone, garantendo un ulteriore elevato livello di distanziamento sociale al fine di contenere il diffondersi della citata epidemia nel territorio comunale;

VISTE le proprie ordinanze n. 30 del 16/03/2021, n. 34 del 26/03/2021, n. 36 del 29/03/2021 e da ultimo la n. 39 /2021, avente ad oggetto misure urgenti in materia di contenimento per emergenza da COVID-19, che ha previsto la chiusura di alcuni luoghi di aggregazione e potenziali assembramenti;

RITENUTO necessario adottare ogni misura idonea volta a prevenire, mitigare e contenere il rischio di diffusione del virus Covid-19 tra la popolazione;

RICHIAMATE le condizioni di estrema necessità ed urgenza peraltro indicate anche nell'ordinanza regionale;

VISTI :

- gli articoli 50 e 54 del D.Lgs 18 Agosto 2000 n° 267 e successive modifiche ed integrazioni
- viste le normative di legge che attribuiscono al Sindaco le competenze in qualità di Autorità Sanitaria Locale in materia di igiene e sanità
- i provvedimenti restrittivi già assunti dal Ministero della Salute
- i poteri conferiti dal vigente Statuto comunale

ORDINA

per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui integralmente richiamate

la proroga dei termini della propria ordinanza n. 39 del 04.06.2021 alle ore 24:00 del 18 aprile 2021 disponendo la chiusura dell'area giochi di Piazza Staglieno e dell'ex Stazione Ferroviaria nonché la chiusura di Piazza Staglieno e di Piazza Agnelli

DISPONE

- che i competenti organi di vigilanza effettuino i relativi controlli;
- che il presente atto sia pubblicato all'Albo Pretorio on line del Comune di Levanto;
- che l'inosservanza della presente ordinanza sindacale è sanzionata ai sensi dell'art. 4, comma 1 del D.L. n. 19 del 25.03.2020 convertito in L. 22 maggio 2020, n. 35 (€ da 400,00 a € 1.000,00) fatto salvo che il fatto costituisca più grave reato;
- che il presente atto sia comunicato a S.E. il Prefetto della Spezia;
- che il presente atto sia comunicato al locale Comando di Polizia Municipale;
- che il presente atto sia trasmesso al Comando Stazione Carabinieri di Levanto;
- che il presente atto sia trasmesso alla Stazione Carabinieri Forestale di Deiva Marina;
- che il presente atto sia trasmesso al Funzionario responsabile ufficio Lavori Pubblici del Comune di Levanto

AVVERTE

che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse, potrà proporre ricorso al T.A.R. Liguria entro 60 giorni dalla data di emissione della presente Ordinanza, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato per i soli motivi di legittimità entro 120 giorni dalla data di emissione della presente Ordinanza.

Levanto, 12-04-2021.

**IL SINDACO
SINDACO
(Luca Del Bello)**